

INTERNAZIONALIZZAZIONE
DI OPL



Spagna



INTERNAZIONALIZZAZIONE DI OPL

Spagna

Questo Ebook, insieme agli altri relativi ad altri paesi, rappresenta il primo risultato concreto del nuovo progetto "Internazionalizzazione di OPL", nato all'interno dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia per facilitare le esperienze lavorative e formative all'estero per gli psicologi lombardi.

I colleghi che decidono di fare esperienza all'estero sono costretti a confrontarsi con le pratiche burocratiche per il riconoscimento del titolo, incontrando non pochi ostacoli nella raccolta delle informazioni e nella comprensione della prassi da seguire e dei costi da sostenere, a causa anche della numerosità degli enti coinvolti.

Per agevolare i colleghi che hanno già deciso e per offrire nuove opportunità di riflessione ai colleghi che non ci hanno mai pensato, OPL ha deciso di scegliere alcuni paesi, tra i quali la Spagna, e di identificare tutte le informazioni riguardanti il percorso di riconoscimento dei titoli, reperibili dai portali online di istituzioni territoriali per la tutela della professione (Ordini, Societies, Associations, Colleges, Boards), consolati, ambasciate, istituzioni governative, ministeriali e universitarie.

Tali informazioni, insieme ad altre ritenute utili allo scopo, sono state poi tradotte in italiano, quando necessario, e organizzate in guide fornite di link alle leggi, ai moduli e alle pagine in lingua originale dei siti di riferimento.

Negli Ebooks relativi ai paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (EEA), come in questo caso, è stato scelto di introdurre l'argomento con alcune informazioni più generali riguardanti la libera circolazione dei professionisti e in particolare degli psicologi (sia come prestatori di servizio temporaneo che come stabilizzazioni permanenti), all'interno dello Spazio Economico Europeo (EEA).

Trattandosi di informazioni che si aggiornano e cambiano molto velocemente, OPL ha deciso di proporre questo strumento come un punto di partenza,



INTERNAZIONALIZZAZIONE DI OPL

Spagna

come una piattaforma sulla quale coinvolgere i colleghi che sperimentano esperienze all'estero e tutto il processo burocratico ad esse relative, chiedendo loro di aiutare il progetto a rimanere aggiornato, suggerendo consigli e novità che incontreranno lungo il percorso ed evidenziandone eventuali lacune.

Per questi aspetti, è possibile contattare il dott. Antonio Fresco, referente del progetto "Internazionalizzazione di OPL" all'indirizzo: internazionalizzazione@opl.it



Antonio Fresco

referente progetto
internazionalizzazione



Luca Longo

Tesoriere OPL,
responsabile progetto
internazionalizzazione

Tutte le informazioni presenti sono state tratte dai siti ufficiali delle istituzioni territoriali per la tutela della professione, delle istituzioni governative e ministeriali, delle università, dei consolati e delle ambasciate relativi a ciascun paese; i link ai siti possono essere individuati all'interno del documento che pertanto può risultare non sempre aggiornato. Si prega di far presente eventuali modifiche o lacune contattando OPL a internazionalizzazione@OPL.it

Libera circolazione dei professionisti all'interno dello Spazio Economico Europeo (EEA) 5

Professioni regolamentate 7

Riconoscimento delle qualifiche
professionali 8

Lavorare come psicologo in Spagna

Introduzione 13

Riconoscimento dei titoli accademici
per l'esercizio della professione in Spagna 16

Riconoscimento delle qualifiche
professionali per psicologi non spagnoli 22

Moduli e procedure per il riconoscimento
delle qualifiche professionali 22

Documentazione da presentare 23

Colegios Oficiales de Psicólogos 24



Libera circolazione dei professionisti all'interno dello Spazio Economico Europeo (EEA)

I professionisti dell'Unione Europea possono trasferirsi, praticare o fornire servizi negli stati membri dell'Unione Europea. Il sistema del riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione Europea è regolato dalla direttiva 2005/36/EC, recentemente emendata dalla direttiva 2013/55/EC. Tali direttive regolamentano anche i seguenti ambiti:

- Prestazione di servizio temporaneo nel paese ospitante
- Stabilimento nel paese ospitante: la direttiva regolamentata
- Il sistema di riconoscimento delle qualifiche (3 modalità):
 1. riconoscimento automatico: per professioni con criteri formativi armonizzati (per esempio infermieri, ostetriche, medici, dentisti, farmacisti, architetti e veterinari)
 2. riconoscimento per general system: per altre tipologie di professioni regolamentate
 3. riconoscimento sulla base di esperienze professionali: per certe categorie di professioni come carpentieri, tappezzeri, estetisti, ecc.
- Conoscenza delle lingue e titoli accademici professionali

Per maggiori informazioni relative agli sviluppi delle politiche relative a tali temi è possibile consultare il seguente link in inglese: [Latest policy developments](#).

Il riconoscimento delle qualifiche professionali stabilito dalla direttiva 2005/36/EC attualmente consente la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea di alcune categorie di professionisti tra i quali non rientra la professione di psicologo che pertanto non ha diritto ad un riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

Nel gennaio del 2016 la Commissione Europea ha introdotto una nuova procedura digitale per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno dell'Unione Europea - the **European Professional Card (EPC)**. Tale procedura, disponibile attualmente solo per alcune professioni tra le quali non figura quella dello psicologo, semplifica notevolmente la circolazione dei professionisti all'interno dell'Unione Europea.

Documenti utili:

- [User guide](#) - descrizione molto approfondita del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali
- [Code of conduct](#)

Contact points:

- [Sportelli per le qualifiche professionali in Europa](#)
- Lo sportello nazionale per le qualifiche professionali in Italia che fornisce informazioni rispetto al riconoscimento delle qualifiche professionali in ogni paese dell'Unione Europea e che fornisce assistenza per le pratiche amministrative è il seguente:

**Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee,
Ufficio per la cittadinanza europea, il mercato interno e gli affari generali,
Largo Chigi 19, 00187 ROMA - ITALIA**

centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it

[http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/mercato-interno/solvit/
approfondimenti-solvit/punto-nazionale-di-contatto/](http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/mercato-interno/solvit/approfondimenti-solvit/punto-nazionale-di-contatto/)

Ms Giovanna Corrado

Tel: + 39 06 67795210, + 39 06 67795322

Per quanto riguarda la professione di psicologo, l'autorità competente è il [Ministero della Salute](#).

Per ottenere tutte le informazioni su ciò che l'autorità competente può fornire come certificazioni per il riconoscimento del titolo all'estero (Attestato di Conformità, Good Standing, ecc..) è possibile consultare [questo link](#) del sito del Ministero della Salute ([contatti](#)).

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Per lavorare come psicologo (o psicoterapeuta) in un altro paese dell'Unione Europea nel quale la professione è regolamentata, è possibile che sia necessario il riconoscimento ufficiale delle qualifiche professionali (formazione ed esperienza professionale) prima di potervi esercitare la professione.

Una professione è regolamentata se richiede il possesso di un diploma specifico, il superamento di esami particolari o l'iscrizione a un ordine professionale prima di poterla esercitare.

Poiché la professione di psicologo (o di psicoterapeuta) non è regolamentata in tutti i paesi dell'Unione Europea, è possibile consultare la [banca dati delle professioni regolamentate](#) per accertarsi e per identificare l'ente responsabile del processo di riconoscimento delle qualifiche professionali. Nella banca dati è possibile anche trovare altre informazioni sulle professioni regolamentate, le statistiche e molte altre informazioni utili al riconoscimento delle qualifiche professionali nei paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (EEA) e della Svizzera.

Se la professione di psicologo (o di psicoterapeuta) non è regolamentata nel paese nel quale si desidera trasferirsi, sarà possibile esercitare la professione alle stesse condizioni applicate ai cittadini di tale paese. E' però necessario informarsi sull'eventualità che la professione di psicologo (o di psicoterapeuta) venga considerata dal paese ospitante come parte di un'altra professione regolamentata.

Per verificare tale possibilità è consigliabile informarsi presso l'autorità competente i cui contatti sono menzionati nel capitolo precedente.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare [questo link](#).

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Le procedure per poter svolgere l'attività di psicologo (o psicoterapeuta) in un altro paese dell'Unione Europea si differenziano a seconda dello scopo:

1. stabilirsi nel paese ospitante: è necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali;
2. prestare servizio temporaneamente nel paese ospitante: è necessario presentare una dichiarazione preliminare scritta. Il paese ospitante, in caso di professione sanitaria, potrebbe comunque decidere di verificare prima le qualifiche professionali.

1) Stabilirsi nel paese ospitante

Nel primo caso, solo una volta ottenuto il pieno riconoscimento delle qualifiche professionali sarà possibile esercitare la professione alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese e di coloro che vi si sono formati.

Dopo aver individuato l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali del paese ospitante sarà necessario compilare la domanda e inviare i documenti richiesti.

Una volta ricevuto la domanda e i documenti, l'autorità competente ha facoltà di richiedere eventuali altri documenti entro 1 mese e nel caso della professione di psicologo (o psicoterapeuta) è tenuta a emettere una decisione entro 4 mesi.

Medici, infermieri, ostetriche, veterinari, dentisti, farmacisti e architetti beneficiano del **riconoscimento automatico**. In questo caso la decisione deve pervenire entro 3 mesi.

Qualora l'autorità competente del paese ospitante dovesse valutare la formazione e l'esperienza professionale non idonea allo standard locale, è possibile che venga proposta la possibilità di colmare le lacune tramite o una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento (che può durare fino a 3 anni).

In caso di ritardo rispetto ai tempi previsti, è possibile contattare i [servizi di assistenza](#) direttamente sul sito della Commissione Europea o gli sportelli nazionali per le qualifiche professionali.

In caso di rigetto della domanda, le autorità locali sono tenute a fornire una motivazione. In ultima istanza, è possibile sottoporre il caso ai tribunali nazionali.

2) Prestare servizio temporaneamente nel paese ospitante

Per prestare servizio temporaneamente in un altro paese dell'Unione Europea è necessario prima risultare stabilito nel paese di appartenenza. Non è tuttavia necessario esercitare la professione nel momento in cui si decide di lavorare all'estero.

Se da un lato non è richiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali, dall'altro è possibile che il paese ospitante chieda una dichiarazione preliminare scritta (su carta o in formato elettronico)

Il paese ospitante può anche chiedere di rinnovare la dichiarazione una volta all'anno se si intende continuare a prestare temporaneamente servizi sul suo territorio. Si consiglia di informarsi presso lo [sportello per le qualifiche professionali](#) del paese ospitante.

Qualora venga richiesta una dichiarazione, essa va presentata direttamente all'autorità competente del paese ospitante responsabile per la professione di psicologo (o psicoterapeuta) che può essere indicata dallo sportello per le qualifiche professionali del paese ospitante.

La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e recapiti;
- nazionalità;
- professione svolta nel paese di provenienza e professione che si intende esercitare nel paese ospitante;
- informazioni sull'assicurazione per la responsabilità

professionale, ovvero: assicuratore, numero del contratto, ecc.;

- riferimento a eventuali dichiarazioni presentate precedentemente nello stesso paese.

La prima volta che si presenta una dichiarazione o che si verifica un cambiamento nella propria situazione, è necessario fornire i seguenti documenti:

- una prova della propria nazionalità
- una prova del fatto che si risiede legalmente in un paese dell'Unione Europea e che non si ha ricevuto nessun divieto (neanche temporaneo) ad esercitare la propria professione
- una prova delle qualifiche professionali.

I documenti richiesti variano da paese a paese. Si consiglia di contattare l'autorità competente del paese ospitante per sapere quale tipo di documento viene riconosciuto.

Se la professione che si intende esercitare implica un potenziale rischio per la salute pubblica e la sicurezza, è possibile che il paese ospitante decida di verificare le qualifiche professionali in anticipo rispetto all'inizio del lavoro. Pertanto non è possibile iniziare a lavorare fino a quando non è stata eseguita la verifica e si ha ottenuto un'autorizzazione ufficiale. Si consiglia di informarsi presso lo [sportello per le qualifiche professionali](#) del paese ospitante.

In tal caso, il paese ospitante può impiegare fino a 2 mesi per verificare le qualifiche professionali e decidere se è necessario fare altro, come per esempio completare un periodo di adattamento o partecipare a un test attitudinale.

Solitamente è necessario soddisfare tali richieste supplementari 1 mese dopo aver ricevuto la relativa notifica. In caso di problemi è possibile contattare i [servizi di assistenza](#) direttamente sul sito della Commissione Europea.

Le autorità possono richiedere copie autenticate (a dimostrazione della veridicità dei documenti) e/o traduzioni giurate di taluni documenti principali per la domanda, come i certificati che attestano le qualifiche professionali.

Le traduzioni giurate sono accompagnate da una garanzia di accuratezza da parte di un traduttore abilitato.

La normativa europea stabilisce tuttavia che:

- tale requisito si applica solo ai documenti principali, come le qualifiche stesse;
- le autorità nazionali sono obbligate ad accettare traduzioni giurate provenienti da altri paesi dell'Unione Europea;
- le autorità non possono esigere la traduzione giurata dei seguenti documenti: carte d'identità, passaporti o altri documenti non connessi alle qualifiche professionali.

Le informazioni fornite in precedenza sono una sintesi di norme complesse che prevedono numerose eccezioni.

Per assicurarsi che queste eccezioni non si applichino al caso, si consiglia di leggere la [guida dell'UE al riconoscimento delle qualifiche professionali](#).

Una volta ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali, le autorità consentono di avvalersi del titolo accademico ottenuto nel proprio paese, con la relativa eventuale abbreviazione, nonché del titolo professionale utilizzato nel paese ospitante.

Se la professione di psicologo (o psicoterapeuta) è regolamentata da un ordine o da un'associazione nel paese ospitante, sarà necessario iscriversi prima di poter utilizzare il proprio titolo professionale.

In più, il paese ospitante potrebbe richiedere di dimostrare di possedere già un certo livello di conoscenza della o delle sue lingue ufficiali tramite un esame di lingua. Gli eventuali requisiti linguistici hanno l'obiettivo di accertare che sia possibile esercitare la professione nel paese ospitante.

E' possibile consultare le risposte alle domande più frequenti sul riconoscimento delle qualifiche professionali a questo [link](#) del sito dell'Unione Europea:

FAQ - Riconoscimento delle qualifiche professionali

Tutte le informazioni riportate da questo documento sono tratte dal sito ufficiale dell'Unione Europea e dal sito ufficiale della Commissione Europea.

Lavorare come psicologo in Spagna

INTRODUZIONE

In [questa pagina](#) del sito della Commissione Europea è possibile trovare numerose informazioni per chi ha deciso di praticare la professione di Psicólogo general sanitario in Spagna temporaneamente o stabilmente; per quanto riguarda invece la specializzazione clinica (Psicólogo especialista en Psicología clínica), si consiglia di visionare questa pagina. In entrambi i casi i contenuti riguardano:

- le leggi relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- le statistiche sulle decisioni e sulle dichiarazioni presentate da parte di ciascun paese;
- le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali e relativi contatti;
- alcuni criteri per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Dalla [banca dati delle professioni regolamentate](#) del sito della Commissione Europea risulta che in Spagna la professione di psicologo è riconosciuta e regolamentata mentre quella di psicoterapeuta no.

In Spagna per poter esercitare la professione di psicologo è necessario ottenere il Grado in Psicologia (simile alla nostra laurea triennale ma della durata di quattro annualità) o in Filosofia e Scienze dell'educazione (Sezione Psicologia) o in Lettere e Filosofia (Sezione Psicologia), e iscriversi ad uno dei Colegios Oficiales de Psicólogos por Autonomías (enti professionali simili ai nostri Ordini regionali per mandato e finalità); per approfondire è possibile consultare la legge di riferimento a [questo link](#).

Sul sito del [Consejo General de la Psicología de España](#) è possibile accedere ai siti di ciascun Colegio, selezionando la provincia di riferimento.

Una volta svolto tale percorso, lo Psicologo licenciado/graduado può svolgere la sua professione in ogni ambi-

to tranne quello sanitario.

Dopo un periodo di transizione, attualmente la [legge spagnola](#) prevede che per poter diventare Psicólogo general sanitario (e svolgere l'attività di psicologo come professione sanitaria) è necessario, dopo aver ottenuto il Grado in Psicologia e l'iscrizione al Colegio, aver frequentato un Master in Psicologia General Sanitaria della durata di 1-2 anni (simile alla nostra laurea magistrale ma con una maggior enfasi sugli aspetti pratici della professione) e che comprende un tirocinio.

Una volta ottenuto il diploma di master, lo psicologo può esercitare l'attività psicologica in campo sanitario, fatta eccezione per il Sistema Sanitario Nazionale e per i centri accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale. Egli può esercitare l'attività professionale autonomamente o per privati nel settore della sanità realizzando ricerche, valutazioni o interventi psicologici su qualunque aspetto del comportamento relativo alla salute, a condizione che non sia necessaria alcuna assistenza specializzata. In tal caso non è previsto l'esame di stato.

Per poter esercitare la professione di psicologo all'interno del Sistema Sanitario Nazionale e dei centri accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale è necessario avere il titolo di Psicólogo especialista en Psicología clínica.

Tale titolo si ottiene attraverso una formazione di specializzazione sanitaria da parte del Sistema de Residencia PIR (Psicólogo Interno Residente) come succede per altre professioni sanitarie quali quella del medico. Tra i requisiti minimi di accesso al Sistema de Residencia PIR descritti all'interno dei [bandi annuali di convocazione per le prove di selezione](#), i seguenti sono quelli che riguardano in particolare gli psicologi italiani che hanno deciso di trasferirsi in Spagna per esercitare la professione:

- Essere cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea.
- Avere il titolo di Grado in Psicologia o in Filosofia e Scienze dell'educazione (Sezione Psicologia in tutte le specialità), in Lettere e Filosofia (Sezione Psicologia o Divisione Filosofia e Scienze

dell'Educazione), o in altri campi della psicologia o, per coloro che detengono titoli stranieri, aver ottenuto un esito di riconoscimento, omologazione o equivalenza rilasciata dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

- Conoscenza della lingua spagnola (castigliano), nello specifico: Diploma in Spagnolo a livello C1 o C2 (secondo normativa citata nel bando di riferimento).

Il Sistema di Residenza PIR, presso il Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, offre poco più di un centinaio di posti all'anno distribuiti tra i centri convenzionati delle province autonome della Spagna con un esame di selezione che consiste in un test a risposta multipla e in una valutazione dei risultati accademici. Coloro che ottengono il posto, dopo aver condotto un periodo di quattro anni di pratica supervisionata (che prevede un compenso economico) e dopo aver superato le valutazioni, ottengono il titolo ufficiale di Psicólogo especialista en Psicología Clínica (Psicologo Clinico), rilasciato dal Ministerio de Educación y Cultura.

In [questa pagina](#) del sito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad è possibile trovare tutte le informazioni rispetto alla formazione di specializzazione sanitaria, anche quella in Psicologia Clinica:

- [Programma di formazione](#)
- [Accesso ai posti](#)
- [Centri accreditati](#)
- [Bandi annuali di convocazione per le prove di selezione](#) (di solito emessi a settembre) dove sono presenti tutte le informazioni sui criteri d'ammissione, le procedure, i moduli e la documentazione da presentare

Oltre all'iscrizione presso uno dei Colegios Oficiales de Psicólogos por Autonomías, lo Psicólogo especialista en Psicología clínica che esercita in ambito sanitario è tenuto ad essere coperto da assicurazione RC e il centro o il servizio o la struttura sanitaria dove lavora deve essere iscritta in uno dei Registros autonómicos de centros, servicios y establecimientos sanitarios (Registri Regionali dei Centri, Servizi e Strutture

Sanitarie) il cui elenco è presente in [questa pagina](#) del sito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Gli psicologi italiani che decidono di esercitare in Spagna possono ottenere l'omologazione del titolo tramite procedure ufficialmente stabilite dalle leggi consultabili a partire da [questa pagina](#) del sito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Nel caso di prestazione di servizio temporanea, la Spagna chiede di verificare le qualifiche professionali agli psicologi provenienti da altri stati dell'Unione Europea.

Per chi invece decide di stabilirsi in modo permanente è necessario il pieno riconoscimento delle qualifiche professionali.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN SPAGNA

Il primo passo che uno psicologo italiano deve fare per poter esercitare la professione in Spagna è di ottenere il riconoscimento dei titoli accademici stranieri ai titoli ufficiali universitari spagnoli presso il Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Una volta ottenuta l'omologazione del proprio titolo al titolo di Grado in Psicologia (o in Filosofia e Scienze dell'educazione Sezione o in Lettere e Filosofia Sezione Psicologia), sarà possibile, dopo essersi iscritto ad uno dei Colegios Oficiales de Psicólogos por Autonomías, esercitare la professione in qualsiasi ambito tranne quello sanitario.

Nel caso in cui si ottenga un'omologazione solo parziale al titolo di Grado in Psicologia (o in Filosofia e Scienze dell'educazione Sezione Psicologia o in Lettere e Filosofia Sezione Psicologia) poiché non si soddisfano pienamente i requisiti, è possibile integrare la propria formazione in Spagna e conseguire il livello di studi necessario.

Se invece l'intenzione è quella di praticare la professione in ambito sanitario, nel caso in cui si scelga la strada

dello Psicólogo general sanitario, il richiedente dovrà prima ottenere l'omologazione al titolo di Master in Psicologia General Sanitaria e poi avviare il processo di riconoscimento dei titoli professionali tramite il Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (procedura che verrà esposta in seguito); solo in questo modo sarà possibile praticare come Psicólogo general sanitario, ovviamente previa l'iscrizione ad uno dei Colegios Oficiales de Psicólogos por Autonomías.

Nel caso in cui si ottenga un'omologazione solo parziale al titolo di Master in Psicologia General Sanitaria poiché non si soddisfano pienamente i requisiti, è possibile integrare la propria formazione in Spagna e conseguire il livello di studi necessario.

Se invece il richiedente ha l'intenzione di lavorare per il sistema sanitario nazionale, una volta ottenuta l'omologazione o equivalenza al titolo di Grado in Psicologia (o in Filosofia e Scienze dell'educazione Sezione Psicologia o in Lettere e Filosofia Sezione Psicologia) sarà necessario iniziare la formazione sanitaria di specializzazione da parte del Sistema de Residencia PIR, di cui si è già fatta menzione.

A [questo link](#) è possibile consultare una guida piuttosto intuitiva che identifica i diversi passi da fare nelle diverse situazioni che possono presentarsi; infatti se in alcuni casi è possibile procedere direttamente con la richiesta di omologazione, in altri è opportuno iniziare prima con la richiesta di equivalenza oppure con la richiesta di convalidazione, per poi procedere con un'eventuale integrazione formativa presso l'università spagnola. Si consiglia in particolare di visualizzare il CASO 2 che descrive la situazione di chi è interessato a ottenere l'omologazione dei titoli accademici per poter esercitare la professione di Psicólogo general sanitario.

In [questa pagina](#) del sito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte è possibile trovare tutte le informazioni, la legislazione e il moduli per le domande di:

- [Homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios españoles de Grado o Máster que den acceso a profesión regulada en España](#) (Omologazione dei titoli ac-

- cademici stranieri ai titoli ufficiali universitari di Grado o Master che danno accesso alla professione regolamentata in Spagna).
- **Equivalencia de título extranjero de educación superior a titulación y a nivel académico de Grado o Máster universitarios oficiales en ramas de conocimiento y campos específicos** (Equivalenza del titolo accademico straniero al Grado o Master universitario in settori specifici; non dà accesso alla professione regolamentata).
 - **Convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parziales** (riconoscimento degli studi all'estero per gli studi universitari spagnoli parziali).

Per avviare la procedura di richiesta di **omologazione** dei titoli accademici è necessario compilare il modulo presente sulla pagina sopraindicata, pagare l'imposta relativa (per tutte le informazioni relative all'importo, alle modalità di pagamento, ai moduli e ai contatti è possibile consultare [questa pagina](#)) e allegare la seguente documentazione:

1. Copia autenticata del documento attestante l'identità e la nazionalità del richiedente, rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine o di provenienza o da parte delle autorità spagnole competenti in materia di immigrazione.
2. Copia autenticata del titolo di cui si chiede l'omologazione o dichiarazione di avvenuta spedizione da parte dell'ente formativo; + la traduzione ufficiale in lingua spagnola.
3. Copia autenticata della certificazione accademica degli studi eseguiti dal richiedente per ottenere il titolo con: la durata in anni accademici, la descrizione del piano di studi e dei corsi seguiti, il carico orario ciascuno di essi e la traduzione ufficiale in lingua spagnola.
4. Prova del pagamento dell'imposta.
5. Documentazione che comprovi le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio in Spagna della professione regolamentata (si veda l'articolo 17 del [decreto ECD / 2654/2015](#), del 3 dicembre).

La documentazione che comprova le competenze linguistiche può consistere in:

- a) "Diploma di Spagnolo come lingua straniera" (DELE) di livello B2 o superiore, rilasciato secondo le disposizioni del Real Decreto 1137/2002, del 31 ottobre, che regola i "diplomi di spagnolo come lingua straniera (DELE)".
- b) Certificato ufficiale di livello avanzato (livello B2) di spagnolo per stranieri, rilasciato in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 61 della Legge Organica 2/2006 del 3 maggio, per la formazione delle scuole di lingua ufficiale.
- c) Certificato di competenza in spagnolo per stranieri rilasciato dalle scuole di lingua ufficiale.
- d) Certificato rilasciato dall'università presso la quale si è ottenuto il titolo per il quale si richiede l'omologazione che attesti che almeno il 75% della formazione è stata proposta in castigliano.
- e) Certificato rilasciato dalla scuola superiore che attesti che gli insegnamenti sono stati emessi in castigliano.

Tutti i documenti appena descritti sono essenziali per avviare la procedura ma l'istituzione si riserva il diritto di richiedere altra documentazione se necessario.

Tutti i documenti presentati devono essere ufficiali e rilasciati dalle autorità competenti, secondo la legge del paese d'origine. Inoltre, nei casi ove necessario, i documenti originali devono essere debitamente legalizzati.

Le autorità competenti per la certificazione delle fotocopie dei documenti sono le seguenti:

- Registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
- [Delegaciones e Subdelegaciones del Gobierno](#)
- Ambasciate e consolati di Spagna
- Notaio

La domanda si può presentare in qualsiasi Administración General del Estado, Comunidades Autónomas e in alcune delle Administraciones Locales (molti comuni hanno firmato accordi che permettono loro di agire come Regi-

stro Pubblico).

Gli esiti (resolución) della richiesta di omologazione possono essere di 3 tipi:

- Favorevole con rilascio del credencial de homologación.
- Omologazione condizionata al superamento dei requisiti formativi complementari
- Negativo

L'esito della richiesta di omologazione dei titoli accademici viene formalizzata tramite una dichiarazione rilasciata dalla Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; tale dichiarazione può essere ritirata dal richiedente o tramite persona delegata (delega scritta e fotocopia di un documento d'identità) presso il seguente indirizzo: Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones, Calle Torrelaguna, 58, 28027 MADRID.

E' possibile chiedere alla Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones di inviare la dichiarazione al Área de Alta Inspección de Educación della Comunidad Autónoma dove si desidera ritirarla oppure all'ambasciata spagnola del proprio paese d'origine.

Si ricorda che i certificati dei titoli accademici non vanno presentati in originale ma in copia autenticata.

E' possibile fare richiesta alla Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones affinché la documentazione venga restituita allegando una busta o scatola prepagata (un involucro cilindrico in caso di diplomi) con adeguate spese di spedizione, che porta il nome e l'indirizzo.

E' possibile richiedere maggiori informazioni riguardo alle procedure utilizzando uno qualsiasi dei contatti presenti in [questa pagina](#).

Per avviare invece la procedura di richiesta di equivalenza

dei titoli accademici è necessario compilare il modulo presente sulla pagina sopraindicata, pagare l'imposta relativa (per tutte le informazioni relative all'importo, alle modalità di pagamento, ai moduli e ai contatti è possibile consultare [questa pagina](#)) e allegare la stessa documentazione elencata precedentemente per la richiesta di omologazione dei titoli, fatto salvo per il punto 5.

Gli esiti della richiesta di equivalenza possono essere di 2 tipi:

- Declaración de equivalencia (rilascio del certificado de equivalencia)
- Negativo

Per tutte le informazioni riguardanti le modalità di presentazione della domanda di equivalenza del titolo e della documentazione, le autorità competenti per la certificazione delle fotocopie e il ritiro dell'esito si può fare riferimento a quelle riportate in precedenza per le procedure di omologazione del titolo.

Infine è possibile avviare le procedure di richiesta di **convalidación** dei titoli accademici (riconoscimento parziale), che consente di veder riconosciuto un percorso di studi in modo parziale con l'obiettivo di completarlo presso un'università spagnola. Tuttavia esistono alcuni casi in cui ciò non è possibile:

- Quando i titoli non hanno validità ufficiale accademica nel paese di origine.
- Quando per quello stesso titolo è stata approvata l'omologazione o il riconoscimento in Spagna. In caso di esito negativo alla richiesta di omologazione, il richiedente potrà presentare domanda di convalidación, sempre che l'esito negativo non sia stato emesso sulla base delle cause elencate all'interno dell'articolo 3.2 del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
- Quando il titolo è stato ottenuto dal riconoscimento dell'esperienza professionale in una percentuale superiore al 15 per cento dei crediti totali che costituiscono il piano di studi.

Se per quanto riguarda l'imposta da sostenere si può

fare riferimento sempre a [questa pagina](#), dal sito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte non è stato possibile individuare un link al modulo per la richiesta di convalidación dei titoli accademici.

Si consiglia pertanto di richiedere maggiori informazioni utilizzando uno qualsiasi dei contatti presenti in [questa pagina](#).

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI PER PSICOLOGI NON SPAGNOLI

Il [Real Decreto 1837/2008](#) dell'8 novembre incorpora all'interno dell'ordinamento giuridico spagnolo le direttive del Parlamento Europeo relative al riconoscimento delle qualifiche professionali per gli stati membri dell'Unione Europea al fine di esercitare la propria professione in uno stato diverso da quello dove ci si è formati.

Secondo tale decreto, l'autorità competente per il riconoscimento per l'esercizio professionale in Spagna delle professioni sanitarie regolamentate (è possibile consultare l'elenco a [questo link](#)) come quella di Psicólogo especialista en Psicología clínica è la seguente:

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Subdirección General de Ordenación Profesional) Paseo del Prado, 18-20, 28071 MADRID; Phone: +34 91 596 17 73; Email: smeczua@msssi.es

Lo stesso vale per la qualifica professionale di Psicólogo general sanitario, secondo la [Disposición Adicional Séptima de la Ley 33/2014 de 4 de octubre, General de la Salud Pública](#).

MODULI E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

In [questa pagina](#) del sito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad è possibile trovare tutte le informazioni e il modulo per la domanda relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Si riportano di seguito alcuni link necessari per avviare le procedure:

- modulo per la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali;
- documentazione necessaria e nota informativa.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Segue l'elenco dei documenti da presentare per il riconoscimento dei titoli tradotto dalla nota informativa in spagnolo presente sul sito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

1. Modulo per la domanda di riconoscimento delle qualifiche personali.
2. Fotocopia della carta d'identità o del passaporto.
3. Fotocopia del diploma o dei diplomi accademici e professionali.
4. Certificazione ufficiale da parte dell'ente formativo che specifichi: la durata in anni degli studi, descrizione dei corsi teorici e pratici con il numero di ore e i crediti (ECTS).
5. Certificazione da parte dell'autorità competente dello stato d'origine (il **Ministero della Salute** è l'autorità competente in Italia per la professione di Psicologo) dove si dichiara che l'interessato è un professionista (psicologo), che non ha impedimenti all'esercizio della professione ("Certificato di good standing") e che detiene i requisiti (stabiliti dalla direttiva dell'Unione Europea) di esercitare. Tale certificazione ha una validità di 3 mesi a partire dalla data di emissione.
6. Certificazione da parte dell'autorità competente dello stato d'origine dove si dichiara che il titolo dell'interessato consente l'esercizio professionale nel paese d'origine ed è conforme con le condizioni stabilite dalla Direttiva 2005/36/CE.
7. Certificato rilasciato dall'autorità competente che dichiara che l'interessato ha esercitato la professione (della quale viene specificato il contenuto) per almeno un anno o per un tempo equivalente ma suddiviso in modo parziale all'interno degli ultimi 10 anni all'interno dello stato nel quale è stato rilasciato il titolo professionale (tale documento è necessario solo in caso che la professione non sia regolamentata e questo non è

- il caso della professione di psicologo).
8. Per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali per esercitare in Spagna la professione di psicólogo general sanitario e psicólogo especialista en psicología clínica, sarà necessario presentare, oltre alla documentazione corrispondente alla specialità richiesta, una certificación de declaración de equivalencia (rilasciato dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) del titolo di studio straniero al titolo di studio e al livello accademico ufficialmente richiesto in Spagna per accedere alla formazione necessaria per tali specialità. Non è necessario presentare tale certificazione se il richiedente può fornire un esito di omologazione (o di riconoscimento) del titolo professionale estero.

Tutta la documentazione deve essere accompagnata da una traduzione, operata da un traduttore giurato, in lingua spagnola. I documenti richiesti devono essere presentati in copia autenticata da un notaio spagnolo (fedatario público español) o copia certificata dai funzionari responsabili per la ricezione delle domande, su presentazione del documento originale.

Una volta compilata la domanda e allegata la documentazione richiesta, è necessario inviare il tutto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Subdirección General de Ordenación Profesional) all'indirizzo sopra citato e presente sul modulo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricevente non emetterà conferma di aver ricevuto il plico.

COLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOS

Per poter esercitare la professione di psicologo (in qualsiasi ambito) in Spagna è necessaria l'iscrizione al Colegio Oficial de Psicólogos della provincia autonoma nella quale si ha deciso di esercitare.

Segue l'elenco delle condizioni generali che vengono richieste per l'iscrizione ai Colegios Oficiales de Psicólogos:

- Avere la cittadinanza spagnola o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; esserne abilitati in virtù di convenzioni o trattati internazionali.

- Essere maggiorenne.
- Essere in possesso dei titoli di studio ufficiali di Grado in Psicologia, o di titolo accademico straniero ad esso omologato, secondo la vigente normativa.

Inoltre possono iscriversi al Colegio le persone che hanno ottenuto una laurea in Filosofia e Lettere (sezione o indirizzo in psicologia), una laurea in Filosofia e Scienze dell'Educazione (sezione o indirizzo in psicologia) o che hanno ottenuto l'omologazione del titolo accademico in una delle qualifiche di cui sopra, in base al sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore legalmente stabilito.

- Non essere soggetto a cause di inabilità dell'esercizio della professione.
- Non essere inabilitato alla pratica professionale.
- Pagare la quota di iscrizione (che è semestrale) e la percentuale della quota del semestre corrente al momento dell'iscrizione.

I documenti necessari da presentare al momento della domanda sono generalmente i seguenti:

1. Certificato originale di laurea in Psicologia e fotocopia di entrambi i lati (in alcuni casi sono richieste più copie).

Se non si dispone del certificato, è necessario presentare originale e fotocopia della prova di aver pagato le tasse per la richiesta di emissione dello stesso e originale e fotocopia della certificazione accademica attestante le materie studiate e il completamento degli studi.

In caso di titoli di studio conseguiti fuori dalla Spagna, è necessario presentare l'originale e fotocopia dell'omologazione o delle credenziali rilasciate dal ministero.

2. Originale e fotocopia del Documento di identità.
3. Potranno beneficiare della quota d'iscrizione corrispondente alla promozione disponibile gli psicologi che si iscrivono entro l'anno successivo al completamento del loro percorso di studi. È necessario presentare l'originale e la fotocopia di un

- certificato accademico per poter applicare la tassa di iscrizione appropriata (solo in alcuni Colegios).
4. Potranno beneficiare della quota d'iscrizione per disoccupati gli psicologi che sono disoccupati. È necessario presentare l'originale e la fotocopia della domanda di disoccupazione aggiornata (solo in alcuni Colegios).
 5. Numero di conto bancario, nome del titolare e indirizzo completo della banca o della cassa di risparmio dalla quale verrà inviata la quota d'iscrizione.
 6. Al momento dell'iscrizione è necessario pagare la quota di iscrizione appropriata.
 7. Foto per la tessera del Colegio (fino a 3).
 8. Domanda di iscrizione.

In molti casi è possibile avviare la domanda di iscrizione on-line tramite il sito web del Colegio oppure è possibile recarsi di persona per compilare la domanda. In ogni caso, ai fini del confronto tra l'originale e le fotocopie della documentazione richiesta è necessario portare la documentazione originale presso la sede del Colegio.

Se si è già iscritti ad un Colegio di una qualsiasi provincia autonoma è possibile iscriversi ad un altro collegio come Psicologo Asociado, pagando una quota inferiore stabilita dalla Asamblea General de Colegiados.

In alcuni casi è contemplata la figura del Precoloegiados che da la possibilità agli studenti che hanno completato una certa percentuale degli studi a prescrivere per poter partecipare attivamente alle attività del Colegio, pagando una quota minima; ovviamente tale condizione non consente l'esercizio della professione.

Segue la lista dei Colegios Oficiales de Psicologos dove è possibile rintracciare tutte le informazioni, i moduli, i contatti e i servizi offerti.

1. **Álava:** [iscrizione anche online e informazioni](#)
2. **Andalucía Occidental:** [iscrizione anche online e informazioni](#)
3. **Andalucía Oriental:** [iscrizione e informazioni](#)
4. **Aragón:** [iscrizione anche online e informazioni](#)

5. **Bizkaia:** [informazioni, iscrizione anche online](#)
6. **Cantabria:** [iscrizione e informazioni](#)
7. **Castilla - La Mancha:** [iscrizione e informazioni](#)
8. **Castilla y León:** [iscrizione e informazioni](#)
9. **Catalunya:** [iscrizione online e informazioni](#)
10. **Ceuta:** [iscrizione e informazioni](#)
11. **Comunitat Valenciana:** [iscrizione anche online e informazioni](#)
12. **Extremadura:** [iscrizione anche online e informazioni](#)
13. **Galicia:** [iscrizione e informazioni](#)
14. **Gipuzkoa:** [iscrizione anche online e informazioni](#)
15. **Illes Balears:** [informazioni](#)
16. **Madrid:** [iscrizione anche online e informazioni](#)
17. **Melilla:** [iscrizione anche online e informazioni](#)
18. **Navarra:** [iscrizione anche online e informazioni](#)
19. **Las Palmas:** [iscrizione anche online e informazioni](#)
20. **Principado de Asturias:** [iscrizione e informazioni](#)
21. **Región de Murcia:** [iscrizione e informazioni](#)
22. **La Rioja:** [informazioni e iscrizione online](#)
23. **Santa Cruz de Tenerife:** [iscrizione e informazioni](#)